

STATUTO

BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRADATE VA VIA ZARA 12

Numero REA: VA - 294069

Codice fiscale: 02840030122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO -C- ALL'ATTO N. 73.348/37.942 DI REP. NOTAIO CHRIS-
TIAN NESSI DI COMO.**-----

S T A T U T O-----

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 - Denominazione e sede-----

E' costituita con sede nel Comune di Tradate la Società Co-
operativa denominata-----

-----"BAOBAB Cooperativa Sociale".-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per
azioni.-----

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi se-
condarie e di trasferire la sede sociale nel territorio na-
zionale compete all'organo amministrativo.-----

Si applica in tali casi l'art. 2436 del codice Civile.-----

Art. 2 - Durata-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-
ritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

TITOLO II-----

SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 - Scopo mutualistico-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni
di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed inte-
grazioni e secondo il principio della mutualità prevalente,
di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza
fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione
sociale propria delle cooperative sociali.-----

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integra-
zione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servi-
zi sanitari, socio-sanitari ed educativi, nonché le ulteriori
attività individuate nei decreti legislativi di cui all'arti-
colo 1, comma 2, lettera b) e c) della legge 6 giugno 2016,
n. 106 in quanto integranti il disposto di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) della Legge 381/1991, nei settori indica-
ti all'art. 4 dello statuto.-----

Più precisamente la Cooperativa si propone di porre al centro
dei servizi offerti alla comunità la persona e la famiglia
con la pluridimensionalità che le contraddistinguono nella
complessa società contemporanea. I servizi della Cooperativa
saranno dunque risposta fattiva ai bisogni dichiarati dai di-
versi committenti, pubblici e privati, e frutto di ricerche
di mercato nel settore dei servizi socio-educativi, assisten-
ziali e ricreativi.-----

I principali servizi erogati avranno quindi lo scopo di ac-
compagnare la persona nei diversi stadi della propria esi-
stenza, ponendo particolare attenzione alle situazioni in cui

la famiglia necessita maggior aiuto e sostegno, e dunque nei momenti dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana dei soggetti appartenenti al nucleo familiare e comunque verso le famiglie con soggetti svantaggiati e/o a rischio di emarginazione.-----

La Cooperativa intende altresì promuovere anche per le fasce sociali più deboli opportunità culturali, ricreative, sportive, di condivisione del tempo libero e di vacanza.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.-----

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-

mento del Movimento Cooperativo aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Interprovinciale di Como e Varese - Confcooperative Insubria.-----

Art. 4 - Oggetto sociale-----

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi alla persona attraverso la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi.-----

Tutto questo attraverso la gestione di Asili Nido, Scuole dell'Infanzia, Ludoteche, Impianti Sportivi, Centri di Aggregazione Culturale e Ricreativi, Centri Estivi, Case per Ferie e Case Vacanze, Servizi in Diurnato e Residenziali per minori, disabili e anziani, Centri di Riabilitazione, Servizi di Trasporto, Centri di Consulenza e Formazione, Centri antiviolenza, Case rifugio per donne vittime di violenza.-----

Per il buon raggiungimento degli obiettivi sociali, la Cooperativa si impegna, inoltre, in attività di sensibilizzazione e di promozione dei valori della cooperazione sul territorio. Più precisamente, ed a solo titolo esemplificativo, la società potrà svolgere le seguenti attività:-----

- 1) la gestione d'asili nido, micro-nido, scuole materne e dell'infanzia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nonché di quant'altro possa essere necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali;-----
- 2) la gestione di centri diurni d'assistenza e di incontro per minori (anche in situazioni di devianza e disadattamento, affidati dalle famiglie e/o dall'Autorità Giudiziaria), ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;-----
- 3) la creazione e/o la gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, donne vittime di violenza, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;-----
- 4) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare presso il domicilio, ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., a minori, anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;-----
- 5) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;-----
- 6) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. sia direttamente che per conto di Enti Pubblici e Privati;-----
- 7) l'assistenza e la cura di bambini, giovani, anziani, ragazze - madri, donne vittime di violenza, soggetti disabili

psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale anche mediante l'organizzazione di specifici centri di consulenza e formazione;-----

8) la realizzazione e la gestione di servizi per l'inserimento dei soggetti deboli nella società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, case vacanze o villaggi turistici, sale per concerti e, più in generale, tutte quelle attività socio - culturali avente carattere aggregativo socialmente rilevante;-----

9) la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;-----

10) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle famiglie e delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;-----

11) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie in condizioni di difficoltà (anche per la presenza di portatori di handicap), ivi compresi i correlati ed accessori servizi di trasporto ed assistenza igienico-sanitaria;-----

12) servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati a mezzo di autoambulanza;-----

13) assistenza a domicilio e più in generale ausili, presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, centri sociali e formativi, luoghi di lavoro, a favore di adulti, bambini, adolescenti, anziani, disabili, famiglie, persone in stato di necessità e tutela, garantendone la cura, la sorveglianza ed avendo presente ogni aspetto educativo e assistenziale;-----

14) erogazione di servizi paramedici, prestazioni di sociologia, psicologia e pedagogia, a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, Enti, Associazioni pubbliche o private, nei limiti e nell'ambito consentito dalle vigenti disposizioni di Legge;-----

15) gestire studi medici (anche in materia di medicina del lavoro e medicina sportiva) e centri di assistenza socio sanitaria/polikliambulatori e centri diagnostici, laboratori analisi;-----

16) svolgere attività di sviluppo e gestione di progetti educativi mediante la gestione di servizi nell'ambito del turismo sociale, culturale e sportivo, anche attraverso gestione diretta di attività di ricezione ludico sportiva, ristoro e ospitalità residenziale;-----

17) svolgere attività di studio, promozione e realizzazione di progetti legati al "welfare aziendale" e politiche di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro;-----

18) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come integrato dall'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni,-----

il tutto con espressa esclusione delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

La Cooperativa si propone di contribuire alle iniziative degli enti locali (Regioni, Province, Comuni), tendenti a favorire l'inserimento sociale, nella comunità di appartenenza e nella famiglia, delle persone in stato di bisogno, marginalità, infermità, handicap, devianza, disagio sociale a rischio di emarginazione, siano esse in età minorile, adulta o geriatrica.-----

Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del precedente articolo 3), la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.-----

La Cooperativa potrà:-----

-a) costituire nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;-----

b) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, ciò al fine di stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;-----

c) stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;-----

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.-----

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 - Soci cooperatori-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori - vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.-----

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;-----

2) soci volontari, persone fisiche, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.-----

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi

contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.---

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.-----

Non possono in nessun caso essere soci ammessi gli interdetti, gli inabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-----

Art. 6 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa, mediante apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

L'assemblea straordinaria dei soci delibera sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciale, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti.-----

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:-----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;-----

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:-----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;-----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

- il numero delle azioni che il socio appartenente alla cate-

goria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;----
- non hanno diritto di voto nelle decisioni dell'Assemblea Ordinaria;-----
- non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa;-----
- non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, qualora si verificino le seguenti cause:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;-----
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;-----

- d) l'inosservanza di taluna delle disposizioni contenute nel regolamento previsto dal secondo comma del presente articolo. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.-----

Art. 7 - Domanda di ammissione-----
Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al

consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, cittadinanza e indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza indirizzo di posta elettronica ordinaria;-----

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);-----

e) l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sottoscritte;-----

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.-----

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.-----

Trascorso inutilmente il termine comunicato dal consiglio di amministrazione, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera del consiglio di amministrazione in cui vengano eventualmente previsti ulte-

riori modalità di versamento e di ammissione del socio.-----
Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:-----

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;-----
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;-----
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;-----

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;-----

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci e/o dagli organi sociali;-----

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;-----

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci e dal consiglio di amministrazione;-----

g) ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.-----

h) a non aderire, limitatamente ai soci lavoratori, ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, che potrà anche recare gli eventuali numeri di telefax ed indirizzo di posta elettronica. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.--

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.-----

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, di esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista.-----

Art. 9 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio cooperatore si perde:-----
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica;-----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-
zione, se il socio è diverso da persona fisica.-----
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia
stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero li-
quidazione giudiziale secondo il codice della crisi e del-
l'insolvenza.-----

Art. 10 - Recesso del socio-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio cooperatore:-----

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissio-
ne;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-
so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile
per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-
ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- d) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in es-
sere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato
prestata presso la stessa;-----
- e) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da
parte del consiglio di amministrazione.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60
giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-
tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguen-
ti del presente statuto.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano
decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in
Cooperativa.-----

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-
le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di
preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o
nei contratti di lavoro instaurati.-----

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta
dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-
da.-----

Art. 11 - Esclusione-----

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);-----
- b) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 10 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;-----
- d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;-----
- e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----
- f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----
 - per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;-----
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;-----
- h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;-----
- i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia stata dichiarata liquidazione giudiziale o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;-----
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;-----
- m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;-----

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;-----

o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo così come disciplinato nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operativa dalla ricezione della comunicazione da farsi a cura degli Amministratori.-----

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, il consiglio di amministrazione della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.-----

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 - Liquidazione-----

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.-----

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del Codice civile.-- Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione delle

azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 -quinquies e 2545 - sexies del Codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-----

Art. 14 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, la dichiarazione di successione, oltre ad atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.-----

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI-----

Art. 16 - Soci finanziatori-----

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.-----

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori".-----

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l'articolo 2348 c.c.-----

La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437 - sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei

soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea straordinaria.-----

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.-----

Art. 17 - Azioni di sovvenzione e Azioni di Partecipazione Cooperativa-----

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.-----

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni così come stabilito dalle singole delibere di emissione.-----

Art. 19 - Circolazione degli strumenti finanziari partecipativi-----

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori, agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che

almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto-----

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.-----

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori-----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 54 con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.-----

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o

salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.-----

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa.-----

I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea.-----

La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.-----

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.-----

Art. 21 - Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi-----

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci operatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di leg-

ge.-----
La delibera di emissione può altresì prevedere:-----
i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;-----
ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92;-----
iii. che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;-----
iv. che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:-----
i. quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;-----
ii. sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.-----
In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.-----
Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base del-

l'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.-----

Art. 22 - Esclusione dei soci finanziatori-----

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio finanziatore, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C. e dal Regolamento di emissione.-----

Art. 23 - Partecipazioni assunte dai soci finanziatori ai sensi della Legge 27 febbraio 1985 n. 49-----

Le partecipazioni assunte dai soci finanziatori ai sensi della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni sono temporanee, hanno durata massima decennale e devono essere dismesse con la seguente tempistica: almeno una quota pari al 25% (venticinque per cento) del conferimento effettuato entro i primi cinque anni, la restante quota entro i cinque anni successivi. Le modalità di dismissione della quota vengono regolate da apposito accordo sottoscritto tra il socio finanziatore ai sensi della citata Legge n. 49/1985 e la cooperativa partecipata e/o dal Regolamento di emissione.-----

-----TITOLO V-----

-----STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI-----

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito-----

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato con delibera del consiglio di amministrazione, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 cod.civ. e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari, privi di diritto di voto diversi dalle obbligazioni, nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.-----

Art. 25 - Prestiti sociali-----

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista

dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54, del presente statuto.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 26 - Patrimonio Sociale-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a.dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) a.dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zerozero), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;-----

2) b.dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);-----

b.dalla riserva legale formata con le quote di utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c.dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;-----

d.dalla riserva straordinaria;-----

e.dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci operatori;-----

f.da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.-----

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.-----

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finan-

ziari diversi dai soci cooperatori.-----
La società non provvede alla emissione dei titoli azionari;
la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei
soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante
annotazione nel libro stesso.-----

La società può costituire, con apposita delibera adottata dal
Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi
membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad
uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447 -
bis e seguenti del codice civile.-----

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere
depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 del Codice Ci-
vile.-----

Articolo 27 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-
strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio,
in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti
del Codice Civile.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ri-
corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione nella
relazione sulla gestione ovvero, in caso di applicazione del-
l'art. 2435 bis C.C., nel bilancio.-----

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, salvo la possi-
bilità di esonero qualora sussistano i presupposti di cui al-
l'art. 2435-ter C.C. Fatta salva l'applicazione del citato
art. 2435-ter C.C., il bilancio è corredato dalla relazione
sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esi-
stano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..-----

Il bilancio deve tra l'altro indicare:-----

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguen-
do eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;-----
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutuali-
stica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;-----
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa,
ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi del-
l'art. 2435-ter C.C., l'andamento dell'attività della Coope-
rativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare ri-
guardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui
favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità terri-
toriale;-----
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa,
ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi del-
l'art. 2435-ter C.C., i criteri seguiti nella gestione socia-
le per il conseguimento dello scopo mutualistico, in confor-

mità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione all'ammissione di nuovi soci.-----
Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----
Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci nei termini di legge.-----
La cooperativa sociale deve depositare il bilancio sociale presso il Registro delle Imprese e pubblicarlo nel proprio sito internet.-----

Art. 28 - Destinazione dell'utile-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;-----
- b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----
- d) ad un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:-----
 1. ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del Codice civile;-----
 2. ai soci operatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;-----
 3. ai soci finanziatori diversi dai soci operatori, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo IV del presente statuto;-----
- e) per un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;-----
- f) ad eventuale ristorno in favore dei soci operatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite nel presente Statuto;-----

g) quanto residua alla riserva straordinaria.-----
La delibera dell'assemblea dei soci può, in ogni caso, desti-
nare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie
per legge e, fatti salvi i diritti dei soci finanziatori, al-
la costituzione di sole riserve indivisibili.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-
stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura
massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
prevalente.-----

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione
di utili ai soli possessori di strumenti finanziari parteci-
pativi non operatori nella misura massima prevista per le
cooperative a mutualità prevalente.-----

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze re-
lative ai dividendi saranno calcolate in proporzione alla
frazione di anno compresa tra le date di versamento del capi-
tale e di chiusura dell'esercizio.-----

Art. 29 - Ristorni-----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-
ca ed al fine di consentire una completa attuazione degli
scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in con-
formità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b)
della Legge 142/2001, l'organo amministrativo può proporre
all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'e-
sercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperato-
ri a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle con-
dizioni stabilite dalla normativa vigente nonché in forza
dell'eventuale regolamento interno approvato con decisione
dei soci.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-
so secondo quanto previsto nella delibera dell'organo ammini-
strativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito
regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54
del presente statuto.-----

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-
la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-
diante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;-----
- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da cia-
scun socio;-----
- emissione di azioni di sovvenzione e/o di azioni di parte-
cipazione cooperativa a favore di ciascun socio.-----

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di
strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finan-
ziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

Art. 30 - Criteri di ripartizione ed assegnazione dei ristor- ni-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-

fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, anche avendo riguardo all'apporto economico garantito dal socio cooperatore alla cooperativa, e comunque secondo quanto previsto nella delibera del consiglio di amministrazione ovvero nell'eventualmente apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.-----

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;-----
- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun socio;-----
- emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore di ciascun socio.-----

Art. 31 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 32 - Organi sociali-----

La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale; di conseguenza gli organi della società sono:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
- b) il consiglio di amministrazione;-----
- c) il collegio dei sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;-----
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria;-----
- e) l'assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria.-----

Art. 33 - Assemblee-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura del consiglio di amministrazione, mediante avviso comunicato ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R. anche a mano, telefax, posta elettronica se risultante dal libro soci o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.-----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del presente statuto.-----

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.-----

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci devono constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.--

Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;-----
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentati da ciascuno;-----
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,

le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei verbali dell'assemblea.-----

Art. 34 - Assemblea ordinaria-----

L'Assemblea ordinaria:-----

- a. approva il bilancio d'esercizio;-----
- b. procede alla nomina delle cariche sociali, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori;-----
- c. nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori, e provvede alla loro revoca;-----
- d. conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale e provvede alla sua revoca;-----
- e. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale;-----
- f. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- g. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;-----
- h. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;-----
- i. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;-----
- j. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;-----
- k. delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori;-----
- l. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;-----
- m. decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.-----

Art. 35 - Assemblea straordinaria-----

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:-----

- a) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile, nonché quelle inerenti alle fusioni e/o alle scissioni societarie;-----
- b) sull'aumento di capitale mediante emissione degli strumenti finanziari partecipativi;-----
- c) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;-----
- d) sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dal-

l'articolo 54 del presente Statuto;-----
e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge
alla sua competenza.-----

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:-----

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis
del codice civile;-----

- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;-----

- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza legale;-----

- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;

- al trasferimento della sede sociale nel territorio naziona-
le, poiché tali materie, a norma del presente statuto sono
attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.-----

Si applica, nei casi di legge, l'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-
dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi drit-
to al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-
mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al
voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'or-
dine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione,
sia ordinaria che straordinaria.-----

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga
della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il tra-
sferimento della sede sociale all'estero, la fusione e la
scissione l'assemblea straordinaria, sia in prima che in se-
conda convocazione, delibererà validamente con il voto favo-
revole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di
voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i vo-
ti spettanti ai soci aventi diritto al voto.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-
l'alzata di mano.-----

Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni dalla data di
convocazione, che non siano in mora nei versamenti delle
azioni sottoscritte e nei confronti dei quali non sia stato
avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore an-
zianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, sen-
za diritto di intervento e di voto-----

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute, salvo quanto innanzi disposto in ordine ai soci
finanziatori.-----

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri

rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante, e che non sia:-----

a) componente del consiglio di amministrazione o di controllo;-----

b) società da essa controllate o membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo o dipendenti di queste, ancorchè soci.-----

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

L'assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.-----

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.-----

Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.-----

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.-----

Art. 39 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari-----

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:-----

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice civile;-----
- c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----
- e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;-----
- f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.-----

Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.-----

L'Assemblea speciale viene convocata dal consiglio di amministrazione o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori degli strumenti finanziari nei confronti della Società.-----

Art. 40 - Consiglio di amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure, se previsto nella delibera di emissione dei relativi strumenti finanziari, a soci finanziatori con diritto di voto purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.-----

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2392 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.-----

Art. 41 - Compiti degli Amministratori-----

Il consiglio di amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Spetta inoltre al consiglio di amministrazione, l'adozione delle seguenti deliberazioni:-----

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;-----
- l'indicazione di quali tra gli amministratori ha la rappresentanza della società;-----
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;-----
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;-----
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.-----

Si applica l'art. 2436 del Codice Civile nei casi previsti dalla legge.-----

Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo-----

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.-----

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.-----

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.-----

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni-----

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o PEC, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 44 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 40, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio

sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.-----

Art. 45 - Compensi agli Amministratori-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.-----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.-----

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.-----

Art. 46 - Rappresentanza-----

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 47 - Collegio sindacale-----

Il Collegio sindacale, nominato dall'assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuta opportuna l'istituzione di tale organo, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.-----

L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale, nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.-----

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente può essere riservata ai soci finanziatori secondo quanto previsto dal Titolo IV del presente statuto.-----

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.-----

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.-----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.-----

Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----

Art. 48 - Revisione legale dei conti-----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CONTOVERSIE-----

Art. 49 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale-----

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, do-

vranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i.-----

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Varese.-----

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.-----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.-----

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.-----

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.-----

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838-bis e ss. c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore.-----

La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.-----

Art. 50 - Arbitri e procedimento-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).-----

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 838-ter c.p.c.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 838-quater c.p.c., i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che il termine sia prorogato ai sensi dell'art.820 c.p.c., nei casi ivi previsti in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.-----
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.-----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-----

Art. 51 - Esecuzione della decisione-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO IX-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 52 - Scioglimento anticipato-----

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non competeva agli Amministratori.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i pote-

ri.-----
In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.-----

Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari partecipativi per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;-----
2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;-----
3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.-----

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 54 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le maggioranze statutarie previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci finanziatori, il consiglio di amministrazione elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.-----

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione-----

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del Codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:-----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) non potrà distribuire riserve indivisibili tra i soci operatori.-----

In caso di scioglimento della società, ai sensi dell'art. 51 del presente statuto, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Art. 56 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

Locate Varesino, lì 4 novembre 2025.-----

F.TO MAURIZIO MARTEGANI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

ESENTE DA BOLLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, comma 2,
d.lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Si rilascia in carta libera ad uso Registro Imprese, consta
di sessantatre facciate debitamente firmate.

F.to Christian Nessi, Notaio

Como, li 07 novembre 2025